SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2003, n. **298.**

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 12 novembre 2003;

Decreta:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 12 novembre 2003 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0331

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 2003.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2003. (Decreto n. 19/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2801/95, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 1859/82, il cui allegato 1 indica in 18.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia, con un margine di variazione numerica, di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, inferiore o superiore al 20 per cento rispetto a quello stabilito;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 113/2003, che fissa, per l'esercizio contabile 2003, in 138,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 3043/ST del 25 giugno 2003, con l'allegata relazione programmatica e finanziaria, che quantifica in 7.376.430,00 euro per l'anno 2003 l'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerato che l'INEA deve ancora versare 1.147.500,00 euro, relativi all'acconto della quota comunitaria dell'anno 2002, anticipato dal Fondo di rotazione, per il quale viene attivata, come restituzione, la forma della compensazione;

Considerato, altresì, che la Commissione europea ha già erogato all'INEA l'acconto della quota comunitaria dell'anno 2003, pari a 1.138.500,00 euro, che riduce, conseguentemente, il suddetto fabbisogno finanziario di 7.376.430,00 euro per la medesima annualità;

Vista la successiva nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 3850/ST del 7 agosto 2003, che quantifica il finanziamento in 5.090.430,00 euro per l'anno 2003, decurtando dalla precedente richiesta di 7.376.430,00 euro i suddetti acconti versati dalla Commissione europea, pari a 2.286.000,00 euro;

Considerata la necessità di ricorrere, per la differenza tra il predetto fabbisogno di 7.376.430,00 euro e le suddette quote da restituire di 2.286.000,00 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 settembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2003 è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un finanziamento di 7.376.430,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CEE n. 79/65, richiamato in premessa.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 1.147.500,00 euro con risorse provenienti da precedenti assegnazioni *ex lege* n. 183/1987, già trasferite all'INEA, relativi all'acconto della quota comunitaria dell'anno 2002, anticipate dal Fondo di rotazione, e non ancora restituite;

b) per 1.138.500,00 euro, relativi all'acconto della quota comunitaria dell'anno 2003, già rimborsati dalla Commissione europea e non ancora erogati dal Fondo di rotazione;

c) per 5.090.430,00 euro con nuova assegnazione, sempre a valere sulle risorse della predetta legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'INEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Le somme assegnate, pari a 7.376.430,00 euro, che risultassero erogate e non spese dovranno essere rimborsate al Fondo di rotazione medesimo, oppure potranno costituire acconto per i successivi interventi.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 169

03A12007

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tardocillina 12,5%».

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI - UFFICIO XI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale 19 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 21 luglio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario a base di benzilpenicellina benzatinica;

Vista la domanda con la quale la ditta Vaas Industria Chimica Farmaceutica S.r.l. ha chiesto di essere autorizzata a mantenere la destinazione d'impiego alle specie animali, nella confezione flacone da 100 ml, cani e gatti superando in tal senso le motivazioni alla base della sospensione in quanto la somministrazione non viene destinata ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta domanda alle condizioni elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto altresì di attribuire nuovi numeri di autorizzazione all'immissione in commercio alla confezione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esplicate nelle premesse è revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario NEO TARDOCILLINA 12,5% soluzione iniettabile da 100 ml destinato ora alle sole specie cani e gatti alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: VAAS Industria Chimica Farmaceutica S.r.l., via Siena, 268 - Capocolle di Bertinoro (Foggia);

Produttore: la società S.P. Veterinaria S.A. nello stabilimento sito in Riudoms-Tarragona (Spagna);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100244045.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

benzilpenicillina benzatina 12500000 UI;

streptomicina solfato 5 g.

Eccipienti:

alcool benzilico 1 g;

sodio carbossimetilcellulosa 0,7 g;

acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: nei cani e nei gatti per il trattamento delle infezioni sostenute da germi penicillino-sensibili e/o streptomicino-sensibili.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tardocillina 12,5%» dovranno essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2003

Il direttore: FERRI

03A11739

DECRETO 21 ottobre 2003.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le note delle ditte, titolari delle autorizzazioni, con le quali rinunciano all'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, per le motivazioni citate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

TITOLARE A.I.C.	PRODOTTO	A.I.C.
ATI srl	Aticol 25 iniettabile G.A. – flac. 50 ml	101823019
	Aticol 25 iniettabile G.A. – flac. 100 ml	101823033
	Aticol 3 iniettabile G.A. – flac. 50 ml	101823058
	Aticol boli grandi ruminanti – scatola 12 boli	101823072
	Aticol boli piccoli ruminanti – scatola 12 boli	101823045
	Tilomicin	101847010
	Tolofas	n°reg. 27549
	Tolofas plus	n°reg. 27549/1
	Atizyne 25	101824011
	Atizyne 40	101824023
	Sulfa 96	101846-018-020-032-044
	Flumexil sosp.iniet. 10%	101840041
	Flumexil sosp.iniet. 10% flac. 100 ml	101840041
	Flumexil sosp.iniet. 10% flac. 500 ml	101840027
	Flumexil 12 boli	101840078
	Flumexil sol.iniet. 5% flac. 100 ml	101840054
	Flumexil sol.iniet. 5% flac. 500 ml	101840066
	Flumexil sol.iniet. 10% flac. 100 ml	101840039
	Flumexil sol.iniet. 10% flac. 500 ml	101840080
Fatro spa	Fatroximin endomammario asciutta 8 tubi siringa 5 ml	100077027
	Fatroximin endomammario asciutta 4 tubi siringa 10 ml	100077041
	Fatroximin endomammario asciutta 8 tubi siringa 10 ml	100077054
	Fatroximin endomammario asciutta 12 tubi siringa 10 ml	100077066
	Purgarumina tipo normale flac. 250 ml	101774026
	Cefatron L 50 tubi siringa 5 ml	101714172
	Cefatron L 4 tubi siringa 10 ml	101714183
	Cefatron L 12 tubi siringa 10 ml	101714169
	Cefatron L 50 tubi siringa 10 ml	101714196
	Cefatron L 100 tubi siringa 100 ml	101714208
	Cefatron Asciutta 50 tubi siringa 5 ml	101714133
	Cefatron Asciutta 4 tubi siringa 5 ml	101714121
	Cefatron Asciutta 12 tubi siringa 10 ml	101714018
	Cefatron Asciutta 50 tubi siringa 10 ml	101714158
	Cefatron Asciutta 100 tubi siringa 10 ml	101714160
	Cefaximin-L Spray antimastitico 4 tubi siringa 10 ml + salviette	101715011
	Cefaximin-L Spray antimastitico 12 tubi siringa 10 ml + salviette	101715023
	Coenzile 2.500 5 flac.liof.+ 5 flac. solv. da 5 ml	101722054
	Coenzile 5.000 2 flac.liof. + 2 flac. solv. da 10 ml	101722066
	Coenzile 5.000 5 flac.liof. + 5 flac. solv. da 10 ml	101722015
	Coenzile 2.500 p.a. 4 flac.liof.+ 4 flac. solv. da 5 ml	101722041
	Cloxalene Asciutta 8 tubi siringa da 5 ml	101729046
	Cloxalene Asciutta 4 tubi siringa da 10 ml	101729059
	Cloxalene Asciutta 8 tubi siringa da 10 ml	101729061
	Cloxalene Asciutta 12 tubi siringa da 10 ml	101729022
	Cloxalene Asciutta 60 tubi siringa da 10 ml	101729085
	Cloxalene 4 tubi siringa da 10 ml	101720035
	Cloxalene 12 tubi siringa da 10 ml	101720023
	Metamerazina sol.iniet. 20% flac. 250 ml	101721076
	Vitatox 10 fiale da 10 ml	101799043
	Risolvol	101776019
	Eritrobion	101727-055-016
	Eritrobion 10%	101727-028-030-042
	Fluimastin 8%	100255-013-025
	Fatromicina 500.000 U.I.	101711024

TITOLARE A.I.C.	PRODOTTO	A.I.C.
	Fatromicina Mastite Semplice 4 tubi da 10 ml	101711137
	Fatromicina Mastite Semplice 12 tubi da 10 ml	101711099
	Fatromicina Mastite Semplice 60 tubi da 10 ml	101711125
	Privaprol 5 flac. da 2 ml	101773036
	Privaprol 1 flac. da 5 ml	101773063
	Pamizole L 20 boli da 340 mg	101762072
	Pamizole L 60 boli da 340 mg	101762045
	Pamizole L 12 boli da 750 mg	101762060
	Pamizole L 30 boli da 750 mg	101762019
Farmaceutici Gellini spa	Aurovit	102053-016-028
	Fenilbutazone con aminofenazone	101602011
	Equivac	102130-010-022
	Fidovac Bivalente CE	102131-012-024
	Ismilepto Canis	102135011
	Ismilepto Suis	102136013
	Isminasol	102137-015-027
	Rabbivac	102140-011-023
	Rinovac	102141013
	Siero Anticoli	102143017
	Fluvicina	102068-018-020-032
	Cephrem muscolo flac.polv. 10,633 g + flac.solv. 42,5 ml	102056013
	Mamzoo tubo 100 g	102091016
Bayer spa	Citarin L 2,5 % flac. 50 ml e 100 ml	100386-010-020
	Droncit Pill	101953-014-026
Ceva Vetem spa	Erytrotil 3 siringhe da 6 ml	102062027
	Erytrotil 12 siringhe da 12 ml	102062015
Vetem spa	Amplital vet 20 capsule da 100 mg	n°reg. 23990/B-1
	Gabbrosterol flac. 20 ml	101542013
	Carbacolina flac. 20 ml	101521021
	Carbacolina flac. 50 ml	101521019
	Kilan O boli scatola da 10 boli	101553055
	Kilan E granuli bustina da 20 g	101553067
	Vetadisole forte iniett. 10 fiale da 5 ml	101550022
	Vetadisole concentrato sol.oral. flac. 50 ml	101550010
Merial Italia spa	Leucat 10 flac da 1 dose	100118025
Virbac S.A.	Ampi-Strepto	n°reg. 25163
	Solucol	n°reg. 26399
	Motricit 100	n°reg. 27770
	Motricit 400	n°reg. 27770
	Seletan	100188010
	Ampitec 10%	100278011
Janssen-Cilag spa	Stresnil sol.iniet. flac. 20 ml	101294039
	Stresnil sol.iniet. flac. 50 ml	101294027
Istituto Candioli spa	Controlestril 20 cpr da 5 mg	101132013
	Controlestril 36 cpr da 10 mg	101132025
	Candiovermin barattolo da 100 g	101129017

TITOLARE A.I.C.	PRODOTTO	A.I.C.
Pfizer Italia srl	Amplidox asciutta	101434
	Animar	101409
	Beozoo	101414
	Biotina Plus	101415
	Gentane	101416
	Glucosal	101420
	Injacom ADE 100 ml	101407
	Injacom ADE 30 ml	101406
	Ivalbon	101410
	Liquicidina	
	Liquigram	101417
	Selenol	101412
	Suiron	101404
	Enduracell P	101424
	Felocell	101429
	Enduracell DA2	101425
	Enduracell 7	101423
	Enduracell PK	101428
	Auskimune K	101443
	Stellamune P	101442
	Felocell CVR-C	102166
	Enduracell DA2P	101445
	Amplicox lattazione	101422
	Nicozone	101411
	Rovisol IF	101405
	Trivalbon	101435
	Stimolan VIT B12	101419

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

03A11740

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2003.

Ripartizione delle risorse per la realizzazione dei criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
DIVISIONE V

Visto l'art. 9 della legge 25 dicembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 come modificato dall'art. 9 della legge n. 236/1993 che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto l'art. 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Tenuto conto delle indicazioni del comitato di indirizzo per le azioni di Formazione continua di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 riunitosi in data 21 luglio 2003;

Visti i «Criteri generali per lo sviluppo della prassi della Formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali» condivisi con le regioni, le province autonome e le parti sociali nella riunione del 21 luglio 2003 e registrati dalla Corte dei conti il 16 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 24;

Decreta:

Articolo unico

Per la realizzazione dei «Criteri generali per lo sviluppo della prassi della Formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali» è impegnata la somma di € 50.000.000,00, a valere sul capitolo 7031 del bilancio di Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo speciale europeo di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 esercizio 2003, ripartita tra le regioni e le province autonome come indicato nella tabella di seguito allegata.

Roma, 28 ottobre 2003

Il dirigente: PATRIZI

ALLEGATO

TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
(Euro totali a disposizione € 50.000.000,00)

Regioni/Province autonome	Euro
Valle d'Aosta	305.000,00
Piemonte	4.120.000,00
Lombardia	10.615.000,00
Liguria	1.385.000,00
Trento	615.000,00
Bolzano	570.000,00
Veneto	5.275.000,00
Friuli Venezia Giulia	1.235.000,00
Emilia Romagna	4.770.000,00
Toscana	3.755.000,00
Umbria	775.000,00
Marche	1.565.000,00
Lazio	3.910.000,00
Abruzzo	1.090.000,00
Molise	205.000,00
Campania	2.965.000,00
Puglia	2.300.000,00
Basilicata	360.000,00
Calabria	825.000,00
Sicilia	2.340.000,00
Sardegna	1.020.000,00
Totale . . .	50.000.000,00

Media lineare tra dato % imprese e dato% lavoratori per regione.

Fonte: Ministero del lavoro - Unioncamere (Sistema Excelsior 2002 - dati al 31 dicembre 2001)

03A12041

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003.

Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

1. *Premessa.*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sentite le Parti sociali, con il presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto di quanto previsto dalle nonnative di seguito indicate:

legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», art. 9, commi 3 e 7;

legge n. 196 del 24 giugno 1997, «Norme in materia di promozione dell'occupazione», art. 17;

legge n. 388 del 23 dicembre 2000, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 118;

legge n. 289 del 27 dicembre 2002, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 48;

regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»).

2. *Risorse.*

Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a € 50.000.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata:

TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
(Euro totali a disposizione 50.000.000,00)

Regioni/Province autonome	Euro
Valle d'Aosta	305.000,00
Piemonte	4.120.000,00
Lombardia	10.615.000,00
Liguria	1.385.000,00
Trento	615.000,00
Bolzano	570.000,00
Veneto	5.275.000,00
Friuli Venezia Giulia	1.235.000,00
Emilia Romagna	4.770.000,00
Toscana	3.755.000,00
Umbria	775.000,00
Marche	1.565.000,00
Lazio	3.910.000,00
Abruzzo	1.090.000,00
Molise	205.000,00
Campania	2.965.000,00
Puglia	2.300.000,00
Basilicata	360.000,00
Calabria	825.000,00
Sicilia	2.340.000,00
Sardegna	1.020.000,00
TOTALE	50.000.000,00

Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione.

Fonte: Ministero del lavoro - Unioncamere (Sistema Excelsior 2002 - dati al 31 dicembre 2001).

3. *Destinatari piani formativi.*

Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, così come modificato all'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti, per il 70% delle risorse, alle seguenti tipologie di lavoratori:

a) tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;

b) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonché, inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge n. 30 del 23 febbraio 2003;

c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;

d) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;

e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

L'ulteriore 30% è finalizzato a target definiti da ogni regione e delle province autonome.

4. *Programmazione ed attuazione degli interventi*

Le amministrazioni regionali e le province autonome tengono, altresì, conto delle scelte operate nella attuazione dei programmi operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonché del contestuale avvio operativo dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118, legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunità.

Nell'attuazione delle azioni formative le amministrazioni regionali e delle province autonome possono finanziare interventi di formazione a domanda individuale.

5. *Procedure*

Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono previste:

l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);

le modalità di selezione dei progetti;

il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e 69/2001).

Nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 68/2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9 comma 3 della legge del 19 luglio 1993, n. 236.

Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali-UCOFPL, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella prevista al punto 2.

Le risorse non impegnate dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento sono revocate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ripartite tra le amministrazioni secondo criteri da concordare con il coordinamento tecnico delle regioni.

6. *Monitoraggio*

Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali UCOFPL.

Il rapporto è realizzato secondo linee guida e indicatori quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL pertinenti ai target previsti dalla presente circolare e dai target ulteriori individuati dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24

03A12040

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 25 settembre 2003.

Ingresso gratuito in occasione della manifestazione denominata «Notte bianca» il 27 e 28 settembre 2003, nei siti e sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici.

IL DIRETTORE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Considerata l'iniziativa promossa dal comune di Roma denominata «Notte bianca» che avrà luogo nella notte tra il 27 ed il 28 settembre 2003, consentendo l'ingresso gratuito in alcuni musei statali di Roma dalle ore 20 del 27 settembre alle ore 8 del 28 settembre 2003;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 17 settembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nella notte tra il 27 e 28 settembre 2003 (dalle ore 20 alle ore 8) in occasione della manifestazione dedicata alla «Notte bianca» è consentito l'ingresso gratuito nei seguenti siti e sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici: Colosseo, Domus Aurea, Basilica di Massenzio, Terme di Diocleziano, Palazzo Altemps e Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 settembre 2003

Il direttore generale: PROIETTI

03A11937

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Macerata e Pesaro Urbino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 2003 al 31 agosto 2003 nella provincia di Macerata;

siccità dal 1° maggio 2003 al 31 agosto 2003 nella provincia di Pesaro Urbino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Macerata: siccità dal 1° gennaio 2003 al 31 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Appignano, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Mogliano, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Petriolo, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati;

Pesaro Urbino: siccità dal 1° maggio 2003 al 31 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11999

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 23 agosto 2003 nella provincia di Terni;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Terni: grandinate 23 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12000

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 1° agosto 2003 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Catania: tromba d'aria 1° agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nel territorio dei comuni di Aci Catena, Acireale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12001

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2003.

Proroga del termine di presentazione della domanda di verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n 66, ai fini della prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, la prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora da parte dei soggetti legittimamente operanti è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 2-*bis* nonché dal successivo comma 2-*ter*;

Considerato che il citato comma 2-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, prevede che ai fini delle verifiche di cui sopra le emittenti inoltrino al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e le documentazioni necessarie, secondo le modalità definite dallo stesso Ministero;

Considerato che con il proprio provvedimento in data 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001, sono state fissate le modalità di inoltro delle dichiarazioni e della documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti previsti per la prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale;

Considerato che dalle verifiche effettuate è emerso che numerose emittenti, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la prosecuzione

dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora privata, non hanno provveduto ad inviare, entro la data del 30 settembre 2001, la domanda di verifica prevista dall'art. 1, comma 1, del citato provvedimento ministeriale del 16 luglio 2001;

Ravvisata l'opportunità che, fermo restando l'obbligo del possesso dei predetti requisiti alla data del 30 settembre 2001 e ritenendo incolpevole la mancata presentazione della domanda alla data sopracitata, sia consentita a detti soggetti di presentare la domanda di verifica dei requisiti al fine di conseguire il titolo alla prosecuzione dell'esercizio prevista dalla legge n. 66 del 2001;

Determina:

Art. 1.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 20 marzo 2001, n. 66, che, ai fini della prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora privata, non hanno provveduto ad inoltrare entro la data del 30 settembre 2001 la domanda di verifica del possesso dei requisiti prevista dal provvedimento 16 luglio 2001, citato nelle premesse, possono presentare la predetta domanda di verifica, con le medesime modalità ivi stabilite, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, a condizione che alla citata data del 30 settembre 2001 i medesimi soggetti fossero in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della citata legge 20 marzo 2001, n. 66.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale: ARIA

03A12008

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 luglio 2003.

Modifiche al decreto 4 giugno 2001, n. 467, relativo all'individuazione dei programmi nazionali, previsti ex art. 3 del decreto n. 337 del 2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374, e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2000, «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto il decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001 - registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio il 17 luglio 2001, registro n. 5, foglio n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2001, di definizione dei programmi e delle azioni di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti;

Visto il decreto ministeriale n. 23/P.I.A./DEC/2002 del 5 febbraio 2002 - registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio il 14 febbraio 2002, registro n. 1 foglio n. 96 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 del 7 marzo 2002, con cui sono state apportate modifiche al decreto ministeriale n. 467 del 2001 ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale n. 310/PIA/DEC/2002 del 13 giugno 2002 - registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio il 23 luglio 2002, registro n. 3 foglio n. 345, con cui si è proceduto ad una seconda rimodulazione dei programmi approvati con il precedente decreto n. 467 del 2001;

Considerato l'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale n. 467 del 2001 prevede che «Con decreto del Ministero dell'ambiente potranno essere apportate, su richiesta dei soggetti pubblici responsabili, modifiche ed integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1 e 2, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate ad ogni programma di rilievo nazionale»;

Considerato che gli interventi esposti negli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 467 del 2001 attengono azioni dirette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio da attuarsi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 337 del 2000 in maniera coordinata con gli interventi previsti dal Programma cui all'art. 2 dello stesso decreto n. 337;

Considerato che per i programmi nazionali previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 337 del 2000, data anche la natura degli stessi, l'unico soggetto responsabile è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in quanto gli altri soggetti esposti negli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale n. 467 del 2001 rappresentano i soggetti attraverso i quali dare attuazione ai programmi mediante la stipula degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso decreto n. 467;

Vista la nota n. 4458/22 del 10 marzo 2003 con cui la Regione Piemonte ha comunicato che non può dar luogo all'attuazione dell'intervento 3/B «Progetto per la costruzione e l'esercizio sperimentale di un automotrice ferroviaria con celle a combustibile», inserito nel Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni, in quanto uno dei soggetti esecutori ha rappresentato l'impossibilità di dare ulteriore corso al progetto;

Considerato, inoltre, che nel prosieguo dell'istruttoria interna svolta dalla competente Direzione generale i sotto elencati programmi non risultano al momento realizzabili:

Programma nazionale di ricerca per le riduzioni delle emissioni:

2/c: Solarizzazione penitenziari italiani;

2/d: Programma nazionale di solarizzazione degli Istituti Autonomi Case Popolari;

2/e: Ingegneria sistemi fotovoltaici per applicazioni stand alone e l'integrazione nell'edilizia;

2/f: Progetti di cogenerazione urbana e teleriscaldamento;

3/a: Progetti sperimentali uso biodisel ad elevate concentrazioni nell'ambito delle grandi città;

3/b: Progetto per la costruzione e l'esercizio sperimentale di una automotrice ferroviaria con cella a combustibile;

3/e: Prosecuzione del progetto di aggiornamento tecnologico sulle caldaie industriali site nell'area della grande Milano.

Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi di Kyoto:

Sottoprogramma 4: Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica del Sud Africa:

4/a: Promozione delle energie pulite e fonti rinnovabili per la produzione di energia;

4/b: Promozione dell'agricoltura e della forestazione «sostenibile».

Sottoprogramma 6: Egitto, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente egiziano:

6/a Costruzione di una centrale elettrica alimentata a gas naturale costituita da due unità vapore da circa 340 MW ognuna.

Sottoprogramma 7: Brasile, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente brasiliano:

7/a: Progetto di forestazione e valorizzazione energetica nell'ambito del ciclo di lavorazione del legno.

Tenuto conto dell'esigenza di dare avvio nei tempi più brevi a programmi sostitutivi che assicurino una immediata fattibilità;

Atteso che sono stati individuati, nell'ambito del «Programma nazionale di ricerca per le riduzioni delle emissioni» i seguenti sottoprogrammi che potranno essere avviati in tempi brevi:

2/h: Progetto di promozione della filiera dell'idrogeno nell'area industriale di Porto Marghera, Accordo programmatico con la regione Veneto;

3/h: Programma pilota di informazione finalizzato alla sostituzione di caldaie per uso civile a bassa efficienza con caldaie a «4 stelle» a condensazione: Accordo programmatico con la Regione Lazio;

3/i: Diffusione dei sistemi ad alta efficienza di microgenerazione diffusa di energia elettrica e calore: Accordo programmatico con Confindustria;

4/b: Estensione del programma per lo sviluppo di motori a basse emissioni o emissioni zero per veicoli e motoveicoli, in fase di attuazione; supporto ai programmi di ricerca delle imprese.

Atteso che una quota delle risorse disponibili sul Sottoprogramma 2, pari a euro 716.224, e sul Sottoprogramma 3, pari a euro 856.853, per un totale di euro 1.573.077 devono essere assegnate al Sottoprogramma 4 del Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni;

Atteso che sono stati individuati, nell'ambito dei «Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi di Kyoto» i seguenti sottoprogrammi che attuano accordi immediatamente eseguibili:

4: Programma di cooperazione in campo ambientale con la Repubblica Algerina:

4/a Attuazione della prima fase del Programma di cooperazione di cui all'Accordo firmato il 17 giugno 2002;

Considerato che sono stati individuati e concordati ulteriori sottoprogrammi, immediatamente avviabili, nell'ambito del programma di cooperazione con la Repubblica popolare di Cina, previsto dal Programma 1 - allegato 2 al decreto ministeriale 467/ 2001;

Atteso che l'integrazione con ulteriori risorse del citato programma di cooperazione con la Repubblica popolare di Cina consente l'avvio immediato di sottoprogrammi finalizzati alla riduzione delle emissioni;

Considerato, inoltre, che può essere data attuazione alla prima fase dell'Accordo di cooperazione con la Repubblica di Egitto, firmato il 27 gennaio 2003, e che le relative attività sostituiscono il sottoprogramma individuato dall'intervento 6/a - allegato 2 al decreto ministeriale n. 467/2001;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla ridefinizione dell'assegnazione delle risorse ai Sottoprogrammi 6, 10 e 11 di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale n. 467/2001;

Considerato che le risorse resesi disponibili — dopo l'attuazione dei progetti, ovvero dopo la cancellazione o rimodulazione degli stessi — nei sottoprogrammi di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale n. 467/2001, per un importo pari a euro 2.778.208,00, possono essere destinate al sottoprogramma 1 per euro 2.328.208, al Programma di cooperazione con la Repubblica Algerina per euro 450.000;

Considerato che le modifiche ed integrazioni da apportare richiedono una nuova definizione degli elenchi di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 467, sia per quanto riguarda il Programma nazionale di ricerca per le riduzioni delle emissioni che per quanto riguarda i Programmi di cooperazione internazionale

nell'ambito dei «Meccanismi di Kyoto», nel rispetto delle dotazioni finanziarie assegnate ad ogni singolo programma;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare le necessarie modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, 3º comma del decreto ministeriale n. 467 del 2001;

Visto il decreto direttoriale 28 settembre 2001 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2001 — con cui è stata concessa una proroga del termine di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001 fissando tale termine al 15 novembre 2001;

Vista la direttiva generale per l'anno 2003 emanata con decreto ministeriale GAB/DEC/57/2003 del 4 aprile 2003 e registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 2003 - Registro n. 3, foglio n. 186;

Vista la proposta del direttore generale della Direzione protezione internazionale dell'ambiente in data 23 luglio 2003, predisposta previa consultazione con il direttore generale della Direzione inquinamento atmosferico, acustico e per i rischi industriali;

Decreta:

Art. 1.

Programmi cancellati

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, sono cancellati i seguenti sottoprogrammi:

Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni:

2/c: Solarizzazione penitenziari italiani;

2/d: Programma nazionale di solarizzazione degli Istituti autonomi case popolari;

2/e: Ingegneria sistemi fotovoltaici per applicazioni stand alone e l'integrazione nell'edilizia;

2/f: Progetti di cogenerazione urbana e teleriscaldamento;

3/a: Progetti sperimentali uso biodisel ad elevate concentrazioni nell'ambito delle grandi città;

3/b: Progetto per la costruzione e l'esercizio sperimentale di una automotrice ferroviaria con cella a combustibile;

3/e: Prosecuzione del progetto di aggiornamento tecnologico sulle caldaie industriali site nell'area della grande Milano.

Programmi di Cooperazione internazionale nell'ambito del meccanismi di Kyoto:

Sottoprogramma 4: Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica del Sud Africa:

4/a: Promozione delle Energie pulite e fonti rinnovabili per la produzione di energia;

4/b: Promozione dell'agricoltura e della forestazione «sostenibile»;

Sottoprogramma 6: Egitto, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente egiziano:

6/a Costruzione di una centrale elettrica alimentata a gas naturale costituita da due unità vapore da circa 340 MW ognuna;

Sottoprogramma 7: Brasile, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente brasiliano:

7/a: Progetto di forestazione e valorizzazione energetica nell'ambito del ciclo di lavorazione del legno.

Art. 2.

Nuovi Programmi e ridefinizione tabelle

1. Ai sensi dell'art. 1, 3º comma del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, così come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, n. 23, e dal decreto ministeriale del 13 giugno 2002, n. 310, sono inseriti nell'Allegato 1 e 2 i seguenti sottoprogrammi:

Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni:

2/h: Progetto di promozione della filiera dell'idrogeno nell'area industriale di Porto Marghera, Accordo programmatico con la regione Veneto;

3/h: Programma pilota di informazione finalizzata alla sostituzione di caldaie per uso civile a bassa efficienza con caldaie a «4 stelle» a condensazione. Accordo programmatico con la regione Lazio;

3/i: Diffusione dei sistemi ad alta efficienza di microgenerazione diffusa di energia elettrica e calore: Accordo programmatico con Confindustria;

4/b: Estensione del programma per lo sviluppo di motori a basse emissioni o emissioni zero per veicoli e motoveicoli, in fase di attuazione; supporto ai programmi di ricerca delle imprese.

Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito del meccanismi di Kyoto:

Sottoprogramma 4: Programma di cooperazione in campo ambientale con la Repubblica Algerina:

4/a Attuazione della prima fase del Programma di cooperazione di cui all'Accordo firmato il 17 giugno 2002.

Sottoprogramma 6: Egitto, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente egiziano:

6/a: Attuazione della prima fase del Programma di cooperazione di cui all'Accordo firmato il 27 gennaio 2003.

2. A seguito delle suddette modifiche le tabelle di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 467 del 2001, come modificate dal decreto ministeriale 23 del 2002 e dal

decreto ministeriale 310 del 202 sono così ridefinite, nel rispetto delle risorse originariamente e totalmente assegnate:

Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni:

1	Organizzazione dell'archivio nazionale dei dati sulle emissioni	€ 2.582.284
2	Interventi dimostrativi di sistemi innovativi di generazione di energia e calore in settori produttivi e civili, anche mediante l'impiego di celle a combustibile	€ 3.424.483
3	Interventi dimostrativi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti in distretti industriali, in settori produttivi e nel settore civile e nell'edilizia pubblica e nel settore dei trasporti	€ 10.237.996
4	Sviluppo di motori a basse emissioni o emissioni zero	€ 4.929.970
5	Progetti dimostrativi per la mobilità alternativa in città di alto valore storico-artistico e culturale	€ 4.648.112

Programmi di Cooperazione internazionale nell'ambito del «meccanismi del protocollo di Kyoto»:

1	Repubblica popolare di Cina, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente italiano e quello cinese	€ 11.779.369
2	Bulgaria, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente italiano e quello bulgaro	€ 1.615.000
3	Programma di cooperazione con il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite - U.N.E.P. - e l'Agenzia internazionale per l'enegia	€ 1.280.000
4	Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica Algeria	€ 450.000
5	Cuba, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente cubano	€ 774.685
6	Egitto, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente egiziano	€ 450.000
7	Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica Slovena	€ 154.937
8	Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica Croata	€ 1.572.000

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 6

03A11926

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003, finanziamento per borse di studio in medicina generale, II annualità biennio 2001-2003, bando decreto ministeriale 31 maggio 2001. (Deliberazione n. 38/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, il quale stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della citata direttiva n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che l'importo delle borse di studio sia pari a quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in attuazione della direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003) con la quale è stata accantonata una quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - anno 2003;

Vista la proposta del Ministero della salute del 16 luglio 2003, con la quale si evidenzia, tra l'altro, che l'importo annuo delle borse di studio, come stabilito dal citato decreto n. 257/1991, è stato incrementato dell'aliquota IRAP dell'8,5%;

Considerato che le eccedenze di fondi dovute a variazioni del numero dei tirocinanti, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in sede di successivi riparti del Fondo sanitario;

Tenuto conto che le somme utilizzate per le spese di organizzazione non sono soggette al recupero;

Considerato che, sulla base dei dati comunicati dalle regioni al Ministero della salute anche in ordine ai recuperi da effettuare con riferimento agli anni precedenti, risultano da assegnare 33.636.315,00 euro;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 24 luglio 2003, sulla proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 2003, è assegnata alle regioni la somma complessiva di 33.636.315,00 euro, per la formazione specifica in medicina generale, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 144

ALLEGATO

RIPARTIZIONE QUOTA FSN 2003 PER FINANZIAMENTO CORSO DI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE 2^ ANNUALITA' BIENNIO 2001 - 2003

(importi in euro)

	Assegnazioni senza recuperi su borse				Recuperi su borse		Assegnazioni con recuperi su borse			
REGIONI	n°Tirocin. Bando	per borse	per spese di organizzazione	totale	totale recuperi da effettuare	finanz. Borse al netto dei recuperi	per spese di organizzazione	per borse	TOTALE	residui da recuperare con successiva proposta
	a	b	c	d	e	f=b-e	g=c	h=f (se f>0)	**i=g+h**	l=f (se f<0)
PIEMONTE	50	629.490,00	624.046,16	1.253.536,16	896.797,73	-267.307,73	624.046,16	0,00	**624.046,16**	-267.307,73
LOMBARDIA	150	1.888.470,00	1.872.138,49	3.760.608,49	1.935.305,64	-46.835,64	1.872.138,49	0,00	**1.872.138,49**	-46.835,64
VENETO	100	1.258.980,00	1.248.092,33	2.507.072,33	714.378,01	544.601,99	1.248.092,33	544.601,99	**1.792.694,32**	0,00
LIGURIA	80	1.007.184,00	998.473,86	2.005.657,86	0,00	1.007.184,00	998.473,86	1.007.184,00	**2.005.657,86**	0,00
EMILIA	120	1.510.776,00	1.497.710,79	3.008.486,79	398.706,80	1.112.069,20	1.497.710,79	1.112.069,20	**2.609.779,99**	0,00
TOSCANA	120	1.510.776,00	1.497.710,79	3.008.486,79	0,00	1.510.776,00	1.497.710,79	1.510.776,00	**3.008.486,79**	0,00
UMBRIA	80	1.007.184,00	998.473,80	2.005.657,86	0,00	1.007.184,00	998.473,80	1.007.184,00	**2.005.657,80**	0,00
MARCHE	50	629.490,00	624.046,16	1.253.536,16	63.799,99	565.690,01	624.046,16	565.690,01	**1.189.736,17**	0,00
LAZIO	180	2.266.164,00	2.246.566,19	4.512.730,19	798.796,15	1.467.367,85	2.246.566,19	1.467.367,85	**3.713.934,04**	0,00
ABRUZZO	15	188.847,00	187.213,85	376.060,85	740.167,30	-551.320,30	187.213,85	0,00	**187.213,85**	-551.320,30
MOLISE	25	314.745,00	312.023,08	626.768,08	0,00	314.745,00	312.023,08	314.745,00	**626.768,08**	0,00
CAMPANIA	300	3.776.940,00	3.744.276,00	7.521.216,00	0,00	3.776.940,00	3.744.276,00	3.776.940,00	**7.521.216,00**	0,00
PUGLIA	100	1.258.980,00	1.248.092,33	2.507.072,33	0,00	1.258.980,00	1.248.092,33	1.258.980,00	**2.507.072,33**	0,00
BASILICATA	40	503.592,00	499.236,93	1.002.828,93	0,00	503.592,00	499.236,93	503.592,00	**1.002.828,93**	0,00
CALABRIA	44	553.951,20	549.160,62	1.103.111,82	0,00	553.951,20	549.160,62	553.951,20	**1.103.111,82**	0,00
SICILIA	58	730.208,40	723.893,51	1.454.101,95	0,00	730.208,40	723.893,51	730.208,40	**1.454.101,91**	0,00
SARDEGNA	33	415.463,40	411.870,46	827.333,86	865.968,27	-450.504,87	411.870,46	0,00	**411.870,46**	-450.504,87
TOTALI	1545	19.451.241,00	19.283.025,35	38.734.266,45	6.413.919,89	13.037.321,11	19.283.025,35	14.353.289,65	**33.636.315,00**	**-1.315.968,54**

03A12002

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Fondo sanitario nazionale 2002, parte corrente; Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, ottemperanza alla sentenza T.A.R. Lazio. (Deliberazione n. 39/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la propria delibera del 7 aprile 1993, (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/1993) concernente l'assegnazione di risorse del Fondo sanitario nazionale 1989 di parte corrente agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'integrazione dei fondi di quiescenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 421/1992;

Visto in particolare l'art. 8 del sovracitato decreto che fa obbligo agli Istituti zooprofilattici di iscrivere all'INPDAP il personale dipendente, a far data dal 1° gennaio 1994, al fine del trattamento di previdenza;

Vista la propria delibera 31 gennaio 2003, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2003), concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 2002, con la quale è stata accantonata la somma di 1.374.311.236,87 euro, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la sentenza del 20 dicembre 1999, n. 3980 del T.A.R. del Lazio, che ha riconosciuto la legittimità della pretesa avanzata dai dipendenti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana volta all'annullamento delle determinazioni adottate dal Ministero della sanità in merito alla riduzione del trattamento previdenziale con decorrenza 1° gennaio 1993;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 16 luglio 2003, con la quale si propone di assegnare alla regione Lazio, con specifica destinazione all'Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana, la somma complessiva di 230.917,00 euro appositamente accantonata in sede di ripartizione delle disponibilità per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2002;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 24 luglio 2003;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 2002, è assegnata alla regione Lazio per l'esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 3980 del 20 dicembre 1999, citata in premessa, la somma di 230.917,00 euro.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 145

03A12003

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Fondo sanitario nazionale 2002. Ripartizione tra le regioni delle somme destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 40/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 28, comma 8, che integra di 70 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2000 il suddetto Fondo, riducendo

corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-*bis* della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 31 gennaio 2003, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2003), con la quale è stata accantonata, per il conseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, la somma di 1.109.865.876 euro per l'anno 2002, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la proposta del Ministero della salute del 19 maggio 2003, concernente la ripartizione del Fondo per l'esclusività tra le regioni per l'anno 2002, sulla base del numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell'anno 2000;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'8 maggio 2003;

Delibera:

Le risorse destinate al fondo per l'esclusività di cui all'art. 72, comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 36.151.982,94 euro per l'anno 2002 sono ripartite, sulla base del numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Uffico controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 146

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2002 - RIPARTO RELATIVO AL FONDO DI ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO.

importi in euro

REGIONI	DIRIGENTI IN ESCLUSIVITA' ANNO 2000	FSN 2002
PIEMONTE	8.984	3.188.297,85
VALLE D'AOSTA		
LOMBARDIA	15.511	5.504.640,24
P.A. BOLZANO		
P.A.TRENTO		
VENETO	7.963	2.825.959,01
FRIULI V.G.		
LIGURIA	3.674	1.303.851,99
EMILIA ROM.	8.525	3.025.405,07
TOSCANA	7.341	2.605.219,78
UMBRIA	2.077	737.098,69
MARCHE	3.057	1.084.887,19
LAZIO	9.352	3.318.895,98
ABRUZZO	2.756	978.056,44
MOLISE	778	276.101,48
CAMPANIA	10.240	3.634.034,94
PUGLIA	6.757	2.397.986,22
BASILICATA	1.238	439.349,15
CALABRIA	4.567	1.620.755,39
SICILIA *	5.959	2.114.873,48
SARDEGNA *	3.090	1.096.570,04
TOTALE	101.869	36.151.982,94

* Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge operando sul parametro di riparto.

03A12004

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Ripartizione delle disponibilità finanziarie per le attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2003. (Deliberazione n. 41/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che prevede che il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali rientri fra le quote vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo sanitario nazionale;

Visto il decreto 31 dicembre 2002, n. 305, del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che prevede al capitolo 2700, Fondo sanitario nazionale, una quota di 4.964.334.000 euro;

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, con la quale, tra l'altro, veniva disposto un accantonamento complessivo di 586.391.301 euro comprendente anche la quota per le attività relative agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2003;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 giugno 2003;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa il 20 giugno 2003, concernente l'assegnazione agli istituti zooprofilattici sperimentali della somma complessiva di 139.910.000 euro da ripartirsi in base ai criteri concordati nella seduta della Conferenza Stato-regioni sopra citata;

Delibera:

A valere sulle disponibilità finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, è assegnato l'importo complessivo di 139.910.000 euro per le attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2003, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 147

ALLEGATO

RIPARTO FINANZIAMENTO 2003 PER GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

(importi in €)

			ripart. funz. 55%		ripartizione territoriale 45%					
REGIONI	ISTITUTI	finanziamento 2002 (CIPE 29/11/2002)	ripart. per funzioni 70%	ripart. per sezioni 30%	controllo alimenti 25%	produzione a prezzi base 25%	attività di prevenzione e bonifica 25%	attività diagnostiche 25%	TOTALE (2+3+4+5+6+7)	**Totale finanziamento 2003**
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1+8)
PIEMONTE	TORINO	12.753.000	362.285	203.323	110.404	104.865	105.069	99.675	985.621	**13.738.621**
LOMBARDIA	BRESCIA	26.702.000	362.285	314.227	240.814	390.404	319.384	344.126	1.971.240	**28.673.240**
VENETO	PADOVA	15.293.000	362.285	203.323	122.065	184.678	148.634	264.856	1.285.841	**16.578.841**
UMBRIA	PERUGIA	9.923.000	362.285	110.904	42.272	46.508	37.418	70.066	669.453	**10.592.453**
LAZIO	ROMA	13.463.000	362.285	166.355	162.582	82.864	88.937	62.141	925.154	**14.388.154**
ABRUZZO	TERAMO	10.303.000	362.285	110.904	29.363	29.122	34.049	40.200	605.922	**10.908.922**
CAMPANIA	PORTICI	10.187.000	362.285	147.871	143.113	66.098	71.332	56.699	847.398	**11.034.398**
PUGLIA	FOGGIA	9.686.000	362.285	129.388	85.492	47.608	50.964	30.186	705.922	**10.391.922**
SICILIA	PALERMO	11.267.000	362.285	92.420	92.511	55.484	60.631	31.145	694.475	**11.961.475**
SARDEGNA	SASSARI	10.923.000	362.285	73.936	30.008	51.005	142.208	59.532	718.974	**11.641.974**
TOTALE		130.500.000	3.622.850	1.552.651	1.058.624	1.058.625	1.058.626	1.058.626	9.410.002	**139.910.000**

03A12005

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Servizio sanitario nazionale, ripartizione quota di parte corrente 2003, rettifica delibera n. 8/2003. (Deliberazione n. 42/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003), di ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, parte corrente, anno 2003;

Vista la nota del 20 giugno 2003, n. 100/SCSC/5.8543 con la quale il Ministero della salute comunica che, per mero errore materiale, nella proposta di ripartizione delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2003, l'importo da assegnare alla Croce rossa italiana è stato indicato in 108.251 euro, anziché in 108.251.000 euro;

Ritenuto di dover provvedere alla conseguente rettifica e alla ripubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata delibera n. 8/2003;

Delibera:

L'importo, a valere sulle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per il 2003, da assegnare alla Croce rossa italiana, già indicato alla lettera *d)* della delibera n. 8/2003 citata in premessa in euro 108.251, è determinato in 108.251.000 di euro.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 148

03A12006

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Duomide».

Estratto decreto n. 199 del 13 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DUOMIDE, nelle forme e confezioni: «0,1% collirio, soluzione» flacone 5 ml, «0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Giulio Richard n. 1/B - c.a.p. 20143 Italia, codice fiscale n. 07435060152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 033680012 (in base 10) 103UND (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: S.A. Alcon Couvreur N.V., Rijksweg 14 - 2870 Puur, Belgio.

Composizione: 1 ml di soluzione:

principio attivo: lodoxamide trometamolo 1,78 mg (pari a 1 mg di lodoxamide);

eccipienti: benzalconio cloruro, mannitolo, disodio edetato, idrossipropilmetilcellulosa 2910, sodio citrato (diidrato), acido citrico (monoidrato), tyloxapol, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,4 ml;

A.I.C. n. 033680024 (in base 10) 103UNS (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Alcon Laboratoires SA - 68240 Kaysersberg, Francia.

Composizione: 1 ml di soluzione:

principio attivo: lodoxamibe trometamolo 1,78 mg (pari a 1 mg di lodoxamide);

eccipienti: mannitolo, idrossipropilmetilcellulosa 2910, sodio citrato, acido citrico, tyloxapol, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: congiuntivite atopica, congiuntivite papillare gigante, congiuntivite primaverile diagnosticata clinicamente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11978

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nottem».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 473 del 6 agosto 2003

Medicinale: NOTTEM.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028445017 - 30 compresse 10 mg, varia a: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 028445029 - 20 compresse 10 mg (sospesa), varia a: «10 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Per la confezione «20 compresse 10 mg» (A.I.C. n. 028445029), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A11982

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Elazor».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 532 del 19 settembre 2003

Medicinale: ELAZOR.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47 - c.a.p. 00144 Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 027268034 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml varia a: 100 mg/50 ml soluzione per infusione» flacone da 50 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11983

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Alkeran».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 559 del 13 ottobre 2003

Medicinale: ALKERAN.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd, con sede in Greenford (Gran Bretagna).

Variazione A.I.C.: mantenimento uso solventi tipo 1 e 2.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alkeran» nella forma e confezione:

«50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml.

È modificata come di seguito specificato: si autorizza il mantenimento del benzene nella produzione del principio attivo melfalan.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml (A.I.C. n. 021250028);

25 compresse 5 mg (A.I.C. n. 021250016), che variano in:

«50 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml;

«5 mg compresse» 25 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11984

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tantum verde dental»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 563 del 13 ottobre 2003

Medicinale: TANTUM VERDE DENTAL.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti; cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario.

L'autorizzazione all'immissione del medicinale «Tantum verde dental», è modificata come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: calcio fosfato dibasico diidrato, glicerolo, sodio laurilsolfato, carmellosa sodica, silice colloidale anidra, aroma menta, mentolo, saccarina, sodio bicarbonato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, clorofilla rameica, acqua depurata q.b.a. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

a: calcio fosfato dibasico diidrato, glicerolo, sodio laurilsolfato, carmellosa sodica, silice colloidale anidra, aroma menta, saccarina sodica, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, giallo chinolina 70% (E 104), blu patent V (E 131), acqua depurata q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Si approva, inoltre, la modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario da: «tubo flessibile di alluminio rivestito internamente con vernice epossidica»; a: tubo flessibile multistrato alluminio polietilene; e da: «bocca di estrusione sigillata», a: sigillo sottile laminato di alluminio; e da: «capsula bianca di politene», a: capsula di chiusura polipropilene bianco,

relativamente alla confezione sottoelencata:

pasta dentifricia 120 g - A.I.C. n. 028821015.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

pasta dentifricia 120 g - A.I.C. n. 028821015;

che varia in: «0,5% pasta dentifricia» 1 tubo da 120 g - A.I.C. n. 028821015.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11985

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Flector».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 567 del 17 ottobre 2003

Medicinale: FLECTOR.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Lodi, fraz. San Grato - via Emilia n. 99 - c.a.p. 26900 Italia, codice fiscale n. 10616310156.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

da: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027757020 - tubo gel 1% 50 g;

A.I.C. n. 027757032 - tissugel 5 plasters 180 mg;

A.I.C. n. 027757044 - tissugel 10 plasters 180 mg;

A.I.C. n. 027757069 - «tissugel» 8 plasters 180 mg (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027757020 - «1% gel» tubo da 50 g;

A.I.C. n. 027757032 - «180 mg cerotto medicato» 5 cerotti medicati;

A.I.C. n. 027757044 - «180 mg cerotto medicato» 10 cerotti medicati;

A.I.C. n. 027757069 - «180 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «tissugel» 8 plasters 180 mg (A.I.C. n. 027757069), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A11979

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Oki».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 579 del 21 ottobre 2003

Medicinale: OKI.

Titolare A.I.C.: Dompe' S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile s.n. - c.a.p. 67100 Italia, codice fiscale n. 01241900669.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13) - 10. Eliminazione di una via di somministrazione - 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica degli eccipienti. La composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio idrossido 3 mg - acido citrico 5 mg - acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool benzilico 80 mg - sodio idrossido q.b. a pH 8,5 - sodio idrogeno carbonato 8 mg - acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Sono inoltre approvate le conseguenti modifiche delle specifiche del prodotto finito ed eliminata la via di somministrazione endovenosa,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028511158 - «160 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 028511158 - «160 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichette.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11980

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetraciclina 20% Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto decreto n. 105 del 7 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato CLORTETRACICLINA 20% CEVA VETEM S.P.A. (ex integratore medicato Percrison 200 solubile).

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, n. 2 e presso le Officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) - U.C.L. S.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102534017;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102534029;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102534031.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: clortetraciclina cloridrato pari a base 200 g;

eccipienti: silice colloidale 5 g, destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler, galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, polmonite enzotica, forme diarroiche ed affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa: vitelli da latte: 14 giorni, suini: 12 giorni; broiler: 3 giorni, galline ovaiole: 2 giorni per le uova.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11766

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina 120».

Estratto decreto n. 109 del 7 ottobre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi COLISTINA 120.

Titolare A.I.C.: FA.MA.VIT. S.p.a., con sede legale e fiscale in Pompiano (Brescia), via Orzinuovi n. 3, codice fiscale n. 00285730172.

Produttore: la società Erredue S.p.a. nello stabilimento sito in Costa Volpino (Bergamo), via Leonardo da Vinci n. 28.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102553017.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: colistina solfato 120 g;

eccipienti: farina di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini fino a 35 kg.

Indicazioni terapeutiche:

suini fino a 35 kg: enteriti batteriche sostenute da germi gram-negativi.

Tempo di attesa:

suini fino a 35 kg: 2 giorni carne.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11771

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Trei Spira 200 Premix».

Estratto decreto n. 111 del 7 ottobre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi TREI SPIRA 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza) (CN), via Vicenza n. 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza) (CN), via Vicenza n. 132.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102423011;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102423047.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina 200 g;

eccipienti: semola glutinata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, polli da carne.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

suini, polli da carne: 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11770

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Sanizoo».

Estratto decreto n. 112 del 7 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% SANIZOO S.r.l. (ex integratore medicato Spiram 200L).

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102430016;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102430028.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi grampositivi, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11769

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquida Sanizoo».

Estratto decreto n. 113 del 7 ottobre 2003

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% LIQUIDA SANIZOO S.r.l. (ex integratore medicato Spiram liquido).

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza n. 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102429014;

bottiglia da 5 kg - A.I.C. n. 102429026.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina 200 g;

eccipienti: acido citrico 30 g, acqua deionizzata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni, suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11768

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «CTC 150».

Estratto decreto n. 114 del 7 ottobre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi CTC 150.

Titolare A.I.C.: DOX - AL Italia S.p.a., via Fermi n. 2, Correzzana (Milano).

Produttore: la società DOX-AL Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi, 20.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102538016.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina base 150 mg; (da clortetraciclina cloridrato);

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini, polli da carne, ovaiole.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni; polli da carne: 3 giorni; ovaiole: 6 gioni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11767

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Percrison 200 Premix»

Estratto decreto n. 106 del 7 ottobre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi PERCRISON 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2 e presso le Officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) - U.C.L. S.p.a. di Brescia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102535010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102535022.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina cloridrato pari a base 200 g;

eccipienti:

paraffina liquida (olio di vasellina) 100 g;

tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, polli da carne, ovaiole, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

polli da carne: 3 giorni;

ovaiole: 6 giorni (uova);

pesci: 15 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11741

Rettifica al decreto 28 luglio 2003 relativo alla specialità medicinale «Ceredor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 554 dell'8 ottobre 2003

Medicinale: CEREDOR.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 377 del 28 luglio 2003.

Il decreto n. 377 del 28 luglio 2003, relativo al medicinale «Ceredor», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, in merito alle confezioni:

A.I.C. n. 025745062 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzioni iniettabili» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 5 ml;

A.I.C. n. 025745074 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 025745086 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale solvente 5 ml;

A.I.C. n. 025745098 - «500 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025745112 - «308 mg/ml polvere per soluzione orale» 1 flacone da 40 ml + siringa per somministrazione orale (sospesa), è rettificato come segue:

da: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede in via dei Santi Pietro Paolo n. 30 - Roma;

a: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare n. 47 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11981

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento 4 settembre 2003 concernente l'elenco delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura responsabili della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascuna DOCG, DOC e IGT (decreto ministeriale 31 luglio 2003, art. 2, comma 3).

L'elenco, delle camere di commercio responsabili della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di cui al provvedimento in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, è modificato come segue per i relativi vini DOCG e DOC:

N.O.	Vini a DOCG	Camera di commercio responsabile delle tenuta dell'albo
8.	Carmignano	Prato

N.O.	Vini a DOC	Camera di commercio responsabile delle tenuta dell'albo
22.	Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice	Prato
52.	Carso	Trieste
184.	Merlara	Podova

03A12097

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro Floro - Vivaistico Triestino soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 3096 D.D. 10 ottobre 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Centro Floro - Vivaistico Triestino soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 24 novembre 1992, per rogito notaio dott. Giuliano Chersi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17.

03A11819

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501260/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.